

SENT. N. 279/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice Monocratico Cons. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 77788/P.C. del registro

di segreteria proposto dai sigg.:

1.XX - nato a omissis (omissis) il omissis ed

ivi residente alla via omissis (cod. fisc.

omissis);

2.YY - nato a omissis (omissis) il omissis ed

ivi residente alla via omissis (cod. fisc.

omissis);

3.ZZ - nato a omissis (omissis) il

omissis ed ivi residente alla via omissis

(cod. fisc. omissis)

4. QQ - nato a omissis (omissis) il omissis

e residente in omissis (omissis) alla via omissis

(cod. fisc. omissis), tutti

rappresentati e difesi congiuntamente e

disgiuntamente dagli avv.ti Emilio Solimando e Silvia

Solimando ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari alla via Davanzati n. 6, indirizzo di posta elettronica certificata

avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia

Solimando (cod. indirizzo di posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it),

contro

-l'INPS, in persona del Presidente legale rappresentante, con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta e domiciliato presso la sede dell'avvocatura interna sita in Roma in via C. Beccaria n. 29 ;

-il Ministero dell'Interno, -Dipartimento di P.S., in persona del Ministro protempore, con sede in Roma alla via De Pretis 45/A,

-la Prefettura -Ufficio territoriale del Governo , in persona del prefetto, con sede in Roma alla via Ostiense 131/L, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,

per: 1) ricalcolo delle pensioni in base all'aliquota maggiorata di cui all'art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092;

2) la rideterminazione della retribuzione pensionabile in ragione degli aumenti stipendiali

previsti dal DPR n. 39 del 15.03.2018 per il triennio

economico 2016-2018 (QQ e ZZ

);

3) la concessione della pensione privilegiata già

richiesta con domanda amministrativa del 2014

(YY)

Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

il relatore cons. Anna Bombino, Filippo Mangiapane

per l'INPS; nessuno è comparso i ricorrenti;

Visto il ricorso e tutti i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti, tutti ex militari della Polizia di Stato

presso la Prefettura di Roma, titolari di trattamenti

di pensione liquidati con il sistema misto,

appartenenti a distinte categorie operative, previe

diffide all'Amministrazione di appartenenza rimaste

senza riscontro, chiedono la riliquidazione dei

rispettivi trattamenti di pensione con l'

applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art.

54 del TU 1092/73 sull'anzianità di servizio maturata

alla data del 31.12.1995 in luogo di quella prevista

dall'art. 44 per il personale civile; solo i

ricorrenti QQ e ZZ

chiedono la rideterminazione della retribuzione pensionabile in ragione degli aumenti stipendiali previsti dal DPR n. 39 del 15.03.2018 per il triennio economico 2016-2018; il solo ricorrente YY

ha chiesto la concessione della pensione privilegiata già richiesta con domanda amministrativa del 2014.

A) Con riferimento al capo 1) della domanda i ricorrenti sostengono che la previsione normativa di cui all'art. 54 del TU sia tuttora valida ed applicabile nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza arruolato con lo status di militare prima dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 (25.06.1982), istitutiva del Corpo della Polizia di Stato ad ordinamento civile (c.d. smilitarizzazione), laddove si prevede espressamente che per tale categoria di personale debba valere, rispetto all'aliquota di rendimento prevista dal primo comma dello stesso art. 54 T.U. 1092/73, che insieme al secondo comma ne costituisce la premessa in un rapporto di stretta interdipendenza, la percentuale di incremento del 3,6% per ogni anno di contribuzione

successivo al ventesimo.

La legge n. 335/1995 ha previsto che la pensione degli assicurati con un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18 alla data del 31.12.1995 sia calcolata con il c.d. sistema misto, in forza del quale le quote di pensione maturate anteriormente al 31.12.1995 vengono quantificate secondo il sistema retributivo previgente, giusta la norma di coordinamento cui all'art. 1 comma 12 L. 335/1995. In forza di tale principi l'Istituto Previdenziale avrebbe dovuto computare, in corrispondenza di tale contribuzione, una percentuale di rendimento del 44%, da ripartire tra le due quote retributive di pensione (A - anzianità maturata a 31.12.1992, B anzianità maturata dal 31.12.1992 al 31.12.1995, C anzianità successiva), ciascuna delle quali è regolamentata - per intero e senza deroghe - dalla normativa vigente ratione temporis.

B) Con riferimento al capo della domanda afferente l'applicazione dei rinnovi contrattuali di cui al DPR n. 39 del 15.03.2018 per "triennio normativo ed economico 2016 - 2018", i ricorrenti ZZ e

QQ chiedono l'aumento della base pensionabile sia della quota A (corrispondente alla retribuzione

percepita nell'anno di decorrenza della pensione),
che delle quote B e C (per gli anni 2016, 2017 e 2018)
con determinazione della prestazione pensionistica
in godimento.

3) Il capo terzo è relativo alla richiesta dell'ex
assistente capo YY cessato dal servizio in
data 19.06.2014 per invalidità, a seguito di verbale
redatto dalla competente Commissione medica
Ospedaliera di Roma in data 30.04.2014 e giudicato
permanentemente non idoneo nella forma assoluta al
servizio d'istituto nei ruoli della P.S., della
concessione della pensione privilegiata, richiesta
con la domanda inoltrata all'INPS in data 28.11.2014
e non ancora accolta dall'Istituto, benchè diffidato
con atto dell' 11.09.2019. Sul punto, ha chiesto
disporsi eventuale consulenza contabile di ufficio,
in ordine al requisito della dipendenza da causa di
servizio delle infermità riscontrate dalla
Commissione Ospedaliera.

Il ricorrente ha chiesto, infine, l'applicazione
degli scatti per invalidità di servizio secondo il
combinato disposto degli artt. 1801 e 2159 c.o.m.
nella misura corrispondente alla sesta categoria
della tab. A (2,5%).

In conclusione, i ricorrenti chiedono, conseguentemente, di condannare l'INPS (gestione ex INPDAP), a procedere alla rideterminazione di ogni singola prestazione previdenziale sin dalla decorrenza originaria nonché a corrispondere le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dalla decorrenza al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge.

Con memoria del 3.11.2022 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno per evidenziare che il ricorrente ZZ – Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in congedo dal 04/02/2018 - ha notificato “l'atto di rinuncia agli atti del processo”, accettata dall'Amministrazione.

Dall'ottobre 2005, la competenza all'emissione dei provvedimenti a definizione delle pratiche pensionistiche è attribuita alle Sedi INPS (già INPDAP).

Riguardo il capo 1) della domanda, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al bilancio per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, all'art. 1 c. 101 ha previsto l'applicazione dell'art. 54 anche al personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, con l'aliquota del

2,44%. La nuova disposizione si applica dall'entrata in vigore della Legge e quindi dal 1° gennaio 2022 e la riliquidazione del trattamento pensionistico non comporta corresponsione di arretrati se non da tale data al soddisfo. (Circolare INPS n° 44 del 23-03-2022).

Riguardo la posizione di YY, l'Ufficio ha trasmesso all'istituto previdenziale tutta la necessaria documentazione sanitario-amministrativa restando in attesa, a definizione del procedimento, della determinazione finale adottata non ancora pervenuta.

Circa la richiesta degli scatti per invalidità di servizio, la Prefettura di Roma ha provveduto a trasmettere i dati contabili (Mod. PA04) (all. 4) al fine di consentire all'Ente previdenziale che ha competenza all'emissione dei provvedimenti delle pratiche pensionistiche, la rideterminazione del trattamento di pensione con il beneficio richiesto.

Riguardo la posizione di QQ , la Prefettura di Roma ha provveduto a trasmettere i dati contabili (Mod. PA04) all'Ente previdenziale per la rideterminazione del trattamento di pensione con i benefici richiesti.

In definitiva, l'Amministrazione resistente ha concluso:

°per l'estinzione del giudizio relativamente al
ricorrente ZZ per espressa rinuncia;

- per l'estromissione dal giudizio relativamente
alle richieste di YY e di QQ;

- per l'estromissione dal giudizio per difetto di
legittimazione passiva di questa Amministrazione in
merito alla richiesta di riliquidazione dei
trattamenti di pensione a decorrere dal 01/01/2022
per effetto all'art. 1 c. 101 della Legge 30 dicembre
2021, n. 234, essendo competente l'INPS, quale
ordinatore di spesa alla corresponsione degli
emolumenti spettanti. Con condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese di giudizio e competenze di
lite.

Con memoria di costituzione depositata il 25.10.2022,
l'INPS ha evidenziato che a seguito della legge 234
del 2022, art. 1, comma 101, (che ha esteso al
personale delle Forze di polizia l'applicazione della
aliquota del 2,44 % ai fini del calcolo della quota
retributiva di pensione da liquidare con il sistema
misto) l'Istituto ha adottato le circolari
applicative per le riliquidazioni in questione ,

tenendo conto anche delle indicazioni poste dalla sentenza Sez. I n.45 del 2022 e proceduto d'ufficio alle riliquidazioni, per cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

Riguardo la posizione del QQ, ha evidenziato la mancanza della domanda amministrativa circa i rinnovi stipendiali e comunque per la liquidazione è necessaria la documentazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Sulla domanda di pensione privilegiata di YY, ha prodotto la determina di concessione della pensione privilegiata e pensione sarà aggiornata – comprensiva degli arretrati – con il rateo del mese di gennaio 2023, e chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere.

Ha eccepito la prescrizione quinquennale su tutte le competenze economiche richieste e sui ratei di pensione già maturati e relativi accessori, anteriori al quinquennio dalla domanda giudiziale.

Dopo rinvii, il giudizio è stato riassegnato a questo giudice con decreto del 23.2.2023 e fissata l'udienza dell'8.11.2023 (dfu del 15.5.2023) di discussione.

Con note depositate in data 30.10.2023, richiamando

le note depositate il 5.1.2023 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande, ad eccezione di quella di ZZ, rinunciatario, in applicazione dell' art. 54 TU 1092/73 - con l'aliquota di rendimento del 2,44 % per ogni anno di anzianità contributiva acquisito entro il 31.12.1995. Con condanna dell'INPS alla rideterminazione in tali termini delle prestazioni in essere ed alla liquidazione degli importi differenziali maturati a tale titolo dall' 01.01.2022. Con vittoria di spese e compenso del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in quanto anticipatari. Alla udienza dell'8.11.2023 il giudizio su richiesta del rappresentante dell'INPS veniva rinviato alla udienza del 13 marzo 2024 per opportune verifiche sulle posizione previdenziali dei ricorrenti. Con note depositate il 5.3.2024, la difesa dei ricorrenti ha precisato che nelle more l'INPS ha provveduto a riliquidare, nei termini di cui alla domanda giudiziale, anche le prestazioni signori YY e QQ . Per il ricorrente XX insiste per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento previdenziale in godimento applicando l'aliquota di rendimento del 2,44 % per

ogni anno di anzianità contributiva acquisito entro il 31.12.1995 (inferiore ad anni 18). Con condanna dell'INPS alla rideterminazione in tali termini della prestazione previdenziale in oggetto ed alla liquidazione degli importi differenziali maturati a tale titolo dal 01.01.2022. Con vittoria di spese e compenso del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in quanto anticipatari.

Con note depositate l'11.3.2024 l'INPS ha prodotto documentazione amministrativa relativa al riconoscimento delle pretese dei ricorrenti, specificando che per YY è in corso il procedimento di liquidazione.

Con note difensive depositate pure l'11.3.2024, i difensori hanno preso atto degli adempimenti dell'INPS e insistito nelle richieste già formulate in atti.

Alla precedente udienza, su richiesta dei ricorrenti il giudizio veniva rinviato per approfondimenti alla udienza del 5 giugno 2024.

In data 30.5.2024, i procuratori dei ricorrenti depositavano note difensive, specificando che nelle more del giudizio, l'INPS ha provveduto a riliquidare, nei termini di cui alla domanda

giudiziale, le prestazioni dei signori YY ,
QQ e da ultimo anche del sig. XX
con la mensilità di maggio 2024, per cui
chiedono dichiararsi cessata materia del contendere,
insistendo per la condanna dell'Istituto
Previdenziale al pagamento delle spese e del compenso
del giudizio, da distrarsi in favore degli stessi
procuratori in quanto anticipatari.

Alla udienza pubblica odierna, sulle conclusioni del
difensore dell'INPS, la causa è decisa, come da
dispositivo, letto all'esito della camera di
consiglio e consegnato al segretario.

Considerato in

DIRITTO

1. Il petitum dell'odierno giudizio riguarda la
rideterminazione dei trattamenti pensionistici
liquidati ai ricorrenti sotto tre distinti profili:

A) applicazione dell'art. 54 del TU sulla quota di
pensione retributiva maturata alla data del

31.12.1995;

B) incrementi stipendiali previsti dal DPR n. 39 del
15.03.2018 per il triennio economico 2016-2018

(QQ e ZZ);

C) liquidazione della pensione privilegiata e scatti

per invalidità di servizio secondo il combinato disposto degli artt. 1801 e 2159 c.o.m. nella misura corrispondente alla sesta categoria della tab. A (2,5%) (YY) .

2.Preliminarmente deve prendersi atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente Oliveri , notificata alle controparti e da queste accettata,per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio nei suoi confronti.

2.1. Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell'Interno è utile precisare che a seguito di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - integrato con circolare INPDAP n. 67 del 16/12/2004 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2004 - per il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a decorrere dal mese di ottobre 2005, la competenza all'emissione dei provvedimenti a definizione delle pratiche pensionistiche è attribuita alle Sedi INPS (già INPDAP).

Pertanto, essendo i ricorrenti cessati dal servizio negli anni dal 2012 al 2014 e pur concorrendo l'Amministrazione alla definizione dei procedimenti amministrativi in ordine alle pretese dei ricorrenti

(Mod. P04), è da affermarsi la legittimazione passiva dell'INPS tenuto all'adozione del provvedimento finale e al pagamento degli emolumenti.

L'eccezione va accolta con conseguente estromissione del Ministero dell'Interno-Prefettura.

2.3. Con note depositate il 5.3.2024, parte ricorrente ha rappresentato che l'INPS ha emesso i provvedimenti in favore dei ricorrenti YY e QQ , in relazione alle richieste formulate, per cui va dichiarata l'estinzione della domanda nei loro confronti per cessata materia del contendere.

2.4. Con nota dell'11.3.2024 l'INPS ha depositato documentazione amministrativa relativa alla liquidazione dell'art. 54 ai ricorrenti XX e QQ; per il ricorrente YY il procedimento di liquidazione del beneficio di cui all'art. 54 TU è in corso .

2.5. Riguardo a QQ risultano emesse le seguenti determinazioni 1) Determina n. LT012022946860 del 08/04/2022 di riliquidazione per promozione e contratto, come da nota della Prefettura n. 452929/2021 2) Determina n. LT012022950964 del 24/03/2023 di attribuzione del trattamento

pensionistico privilegiato. 3) Determina n.

LT012023956341 del 11/04/2023 di riliquidazione per applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44%.

2.6. Per XX è stata depositata la determinazione

RM110202402153001 di riliquidazione della PPO con ricalcolo dell'aliquota del 2,44%.

3. Con note depositate il 30.5.2024, la difesa dei ricorrenti ha confermato la liquidazione delle spettanze economiche e chiesto la cessata materia del contendere, salvo la refusione delle spese di lite.

4. In definitiva, il capo 1) della domanda è stato positivamente accolto e il diritto riconosciuto in forza della legge 234/2021, intervenuta nel corso del giudizio; il capo 2) è stato accolto con liquidazione degli emolumenti maturati sul trattamento di pensione per effetto dei miglioramenti da rinnovo contrattuale; con riferimento al capo 3) va dichiarata la cessata materia del contendere avendo l'INPS provveduto alla concessione del beneficio; quanto agli scatti stipendiali, è stato riconosciuto il diritto, con riliquidazione della pensione.

5. Con riferimento alle spese, tenuto conto delle

circostanze documentate in atti, si ritiene che vadano in parte compensate, attesi i ritardi nell'invio dei modelli P04 da parte dell'Amministrazione all'INPS, per gli emolumenti economici richiesti dai ricorrenti QQ e YY e per il capo 1) per il riconoscimento del diritto da parte della legge 234/22 nel corso del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, disattese ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti di ZZ per rinuncia agli atti del giudizio;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno-Prefettura con conseguente estromissione dal giudizio;
3. Dichiarare l'estinzione del giudizio in ordine alle domande dei ricorrenti YY e QQ ;
4. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nei confronti del ricorrente XX, con compensazione delle spese

compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5

giugno 2024

Il GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA